

(N. 139-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1948

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483,
contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione ministeriale al vigente Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, esaltandone le innovazioni ed i pregi, ritenne raggiunta la conciliazione delle due aspirazioni, apparentemente contrastanti, di ogni legislatore in tema di riforme processuali: la celerità e la ponderata definizione dei giudizi. Come apoditticamente vi si afferma nella parte conclusiva (paragrafo 34), la maggiore semplicità e la maggiore celerità sarebbero scaturite dall'abolizione dei rinvii a ripetizione, dalla immediata e diretta direzione del giudice, dalla fissazione di termini preclusivi contro l'inerzia tergiversatrice delle parti, dall'eliminazione delle speculazioni dei contumaci,

dal sistema rapidissimo di eliminazione delle questioni di competenza, dall'assorbimento nell'ordinanza istruttoria delle sentenze interlocutorie, dal divieto d'impugnazione separata dalle sentenze parziali, dall'alleggerimento del giudizio di appello riportandosi in quello di primo grado il centro di gravità del processo di cognizione, dalla più energica garanzia del contraddittorio attraverso l'oralità. Ogni causa avrebbe potuto trovare, così, « nell'adattabilità dei procedimenti, lo strumento di giustizia più economico e più redditizio, adatto alle speciali esigenze del caso... ».

Senonchè nella sua pratica attuazione, il nuovo rito civile, pur lodato da insigni maestri e valorosi processualisti come meritevole di

sostituire proficuamente il Codice del 1865, già a sua volta in parte modificato coll'introduzione della legge 31 marzo 1901, n. 107, sulla riforma del procedimento sommario, si dimostrò non scevro d'inconvenienti nè semplici, nè lievi. Tra i più gravi, esasperati dal numero inadeguato di magistrati e di funzionari e dall'insufficienza di locali, di uffici e di archivi, venivano segnalati nella Curia e nel Foro la lentezza e il ritardo nel funzionamento degli organi processuali, la prevalenza assoluta dell'oralità a scapito di una opportuna e talvolta necessaria difesa scritta, l'esorbitanza di poteri conferiti al giudice istruttore facultato a risolvere in via provvisoria tutte le questioni, la sua posizione preminente nel Collegio, la differita impugnabilità delle sentenze parziali al gravame delle sentenze definitive col grave pregiudizio di maggiore dispendio e di inevitabili lungaggini, di potere solo in appello ed in cassazione ottenere la declaratoria dell'errore iniziale del primo giudice, errore pel quale si svolsero talvolta inutili istruttorie, il divieto di produrre in appello nuovi documenti e nuove prove.

La gravità di tali rilievi, desunti dalla pratica quotidiana, indusse il Ministero della giustizia a studiare opportune riforme. Fu costituita all'uopo nel 1945 una Commissione ministeriale che nel giugno 1946 presentò al Guardasigilli un primo progetto di riforma (progetto Curcio). Tale progetto, pur meritevole di considerazione per i suoi pregi, non parve idoneo alla auspicata finalità. Seguì, così, un secondo progetto di riforma, elaborato per iniziativa del guardasigilli onorevole Gullo, e presentato quale disegno di legge all'Assemblea Costituente nella seduta del 27 febbraio 1947. Sottoposto all'esame della prima Commissione legislativa, si osservò che per la vastità e l'ampiezza della sua portata, il progetto si traduceva sostanzialmente in ampia e radicale riforma della procedura civile di cui non si ravvisavano l'opportunità e l'urgenza.

Si pervenne, così, dalla Commissione legislativa, in collaborazione del Ministero della giustizia, al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, dichiarato esplicitamente nell'ampia ed esauriente relazione del Guardasigilli « provvisorio e interinale », intendendosi con esso

« restringere la riforma all'essenziale, all'urgente, all'indifferibile, in attesa di una futura revisione generale del Codice che dovrà essere convenientemente impostata e convenientemente elaborata... ».

Il decreto *de quo* si compone di 38 articoli il primo dei quali è di mera introduzione e gli ultimi due riguardano rispettivamente la generica abrogazione delle disposizioni « incompatibili » e la sua data di esecuzione, con autorizzazione governativa ad emanare le disposizioni complementari, transitorie, di attuazione e di coordinamento. Molteplici e notevoli sono le modificazioni e le innovazioni, tra le quali: la citazione ad udienza fissa davanti al giudice istruttore, la nuova misura dei termini di comparizione, l'efficacia della procura redatta dopo la citazione, i termini per la costituzione delle parti, la disciplina delle preclusioni, la trattazione scritta, totale o parziale se autorizzata dal giudice, le nuove norme circa le ordinanze del giudice istruttore e la loro reclamabilità, la forma delle decisioni del Collegio e la relativa esecutorietà, l'appellabilità e la ricorribilità delle sentenze non definitive, il processo d'appello con nuove prove e la rimessione al primo giudice; l'ammissibilità del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, e per difetto di motivazione della sentenza denunziata; la sospensione dell'esecuzione, i ritocchi ai procedimenti esecutivi e cautelari.

La Commissione, in sede referente, e previa deliberazione del decreto legislativo, esprime parere favorevole, in massima, alla sua ratifica, salvo alcune modifiche ritenute urgenti ed indispensabili, la cui portata sarà chiarita in un ordine del giorno che la Commissione stessa sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea.

A tale proposito è pensiero della Commissione che, trattandosi di una riforma, sia pure parziale, ad un Codice, possa il Senato adottare una speciale procedura, che risponde alla costante prassi parlamentare al riguardo.

Si propone perciò al Senato di discutere il presente disegno di legge nelle sue linee generali, fissando i criteri informativi ai quali dovranno essere ispirate le parziali innovazioni all'attuale procedura civile, e di delegare poi alla stessa Commissione di giustizia, in sede deliberante, la facoltà di formulare ed approvare le modifi-

che agli articoli del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, sulla base delle direttive fissate dall'Assemblea.

Non vi è bisogno di segnalare l'estrema urgenza dell'invocata deliberazione essendo *in re ipsa*.

La Commissione chiede pertanto al Senato di voler accogliere le proposte sopra formulate.

VARRIALE, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, è ratificato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.